

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'adozione del protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico: Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Thailandia

*(COM(84) 601 def.)**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 ottobre 1984)**(84/C 304/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, per raggiungere i suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, la Comunità economica europea deve adottare il protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e i paesi membri dell'ASEAN,

HA APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo di estensione a Brunei Darussalam dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

europea e i paesi membri dell'ASEAN è approvato in nome della Comunità economica europea.

Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio comunica che, per quanto riguarda la Comunità economica europea, sono state esplesate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROTOCOLLO

concernente l'estensione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, a Brunei Darussalam

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA,

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

IL GOVERNO DEL REGNO DI TAILANDIA,

e

BRUNEI DARUSSALAM,

dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, firmato il 7 marzo 1980 a Kuala Lumpur, qui di seguito denominato «l'accordo»,

considerando che Brunei Darussalam, come nuovo Stato membro dell'associazione delle nazioni del sud-est asiatico, ha chiesto di aderire all'accordo;

hanno deciso di estendere l'accordo a Brunei Darussalam e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Peter BARRY,
presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
ministro degli affari esteri dell'Irlanda;

Wilhelm HAFERKAMP
vicepresidente della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDONESIA:

prof. dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA:

TENGGU AHMAD RITHAUDEEN
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE:

ARTURO TOLENTINO
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

S. DHAÑABALAN
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DELLA REGNO DI TAILANDIA:

Air Chief Marshal SIDDHI SAVETSILA
ministro degli affari esteri,

IL GOVERNO DI BRUNEI DARUSSALAM:

principe MOHAMED BOLKIAH
ministro degli affari esteri,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

In virtù del presente protocollo, Brunei Darussalam aderisce all'accordo.

Articolo 2

Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, l'accordo e il protocollo concernente l'articolo 1 dell'accordo si applicano a Brunei Darussalam.

Articolo 3

Per quanto riguarda Brunei Darussalam, il periodo iniziale di applicazione dell'accordo ha data di scadenza uguale a quella fissata per le altre parti contraenti.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in otto esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Dublino, addì quindici novembre millenovecentottantaquattro.

Modifica alla proposta di direttiva del Consiglio che proroga la deroga accordata all'Irlanda relativamente al regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette applicabili al traffico internazionale di viaggiatori (1)

COM(84) 586 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato (CEE) il 7 novembre 1984)

(84/C 304/06)

L'articolo 1 della proposta della Commissione è così modificato e completato:

- 1) i termini «115 ECU o il 43 %» del secondo capoverso sono sostituiti da «115 ECU o 53 %»;
i termini «140 ECU o il 43 %» del terzo capoverso sono sostituiti da «140 ECU o 63 %»;
i termini «165 ECU o il 43 %» del quarto capoverso sono sostituiti da «165 ECU o 73 %»;
i termini «190 ECU o il 43 %» del quinto capoverso sono sostituiti da «190 ECU o 83 %».
- 2) All'articolo 1, viene aggiunto il seguente paragrafo 2:
«2. A partire dal 1° gennaio 1989 l'Irlanda applicherà la franchigia completa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE».

(1) GU n. C 17 del 24. 1. 1984, pag. 6.